

COMUNE DI OLMEDO (SS)
C.F. 80002420901

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO. Cig: ZE32C1E88D**

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo, professionale a favore del Comune di Olmedo, consistente nelle attività di assistenza e consulenza finalizzate all'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza in fase di gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi. Tale attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), e successivi regolamenti ISVAP, da effettuarsi con le modalità riportate al successivo art. 2.

Art 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Broker è svincolato dalle compagnie di assicurazione e svolge la propria attività nell'interesse esclusivo del Comune di Olmedo (SS).

Il servizio comprende in favore del Comune l'assistenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, nella loro esecuzione e gestione, nei termini di cui agli art. 106 e segg. del D.Lgs.n.209/2005 e s.m.i., a titolo indicativo:

1. individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi cui l'Ente è soggetto;
2. analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato;
3. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
4. redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità di questo Ente.;
5. assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
6. gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell'Ente con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
7. aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell'amministrazione e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
8. assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi.

Art. 3 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio viene affidato in esclusiva per tre anni con decorrenza dalla data di affidamento del servizio. Potrà essere prorogato per ulteriori tre anni, con l'obbligo dell'aggiudicatario di accettarlo ai medesimi patti e condizioni.

L'incarico cesserà comunque di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro di cui al D.lgs. 209/2005 e la conseguente possibilità di esercitare la professione di Broker.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta del Comune, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze al Comune, ovvero al nuovo Broker.

Art. 4 – IMPORTO

L'Attività prestata dal broker non comporta per l'Ente alcun onere, né presente né futuro, per i compensi i rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo la consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze assicurative.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui il Comune non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione.

ART. 5. SITUAZIONE ASSICURATIVA

Nella tabella sottostante si riportano i premi assicurativi che scaturiscono dalle attuali polizze stipulate:

TIPO DI POLIZZA	Premio annuale	Premio 2017/2020	
RCT/RCO	€ 7.763,00	€ 23.289,00	Rinnovo alla scadenza del 04.04.2020
ALL RISK	€ 2.703,00	8.109,00	Rinnovo alla scadenza del 04.04.2020
RCA Globale Auto AB433G	€ 167,59 (2019)		Rinnovo alla scadenza del 07.12.2020
RCA Globale Auto SS004941	€ 20,81 (2019)		Rinnovo alla scadenza del 07.12.2020
RCA Infortunati	€ 117,00 (2019)		Rinnovo alla scadenza del 07.12.2020
RCA Globale Auto DR889CZ	€ 471,68 (2019)		Rinnovo alla scadenza del 07.12.2020
RCA Globale Auto DP953AP	€ 814,00 (2019)		Rinnovo alla scadenza del 07.12.2020
Patrimoniale Colpa Lieve	Non presente		Da valutare successivamente
Totale	€ 12.057,08		

Il valore stimato dell'appalto per il triennio 2020/2023 è quantificato in Euro 36.171,24.

Il valore presunto del servizio in oggetto, determinato sulla base delle polizze attualmente in essere, è pari ad € 10.446,00 annui (per RCT/RCO - ALL RISK) per il periodo dal 05.04.2020 al 04.04.2023 ed € 1.591,08 annui (per RCA) periodo dal 08.12.2020 al 07.12.2023. La stima è stata effettuata ai soli fini degli adempimenti di legge.

Art. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Broker:

1. dovrà assicurare le prestazioni previste nel precedente art. 2 il cui elenco e descrizione sono da considerarsi indicativi e non esaustivi.
2. non assumerà alcun compito di direzione e di coordinamento nei confronti degli uffici del Comune, né potrà impegnare in alcun modo il Comune medesimo.
3. espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, sarà inoltre suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno del Comune di mettere a disposizione copia dei testi delle polizze in corso ed i dati necessari, se già disponibili.
4. Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Art. 7 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker si impegna a:

- a) svolgerà l'incarico nell'interesse del Comune.
- b) è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, mentre il Comune rimane sollevato dall'obbligo di accettare in tutto od in parte le predette proposte;
- c) dovrà osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di coperture dei rischi necessari al Comune;

- d) dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso il Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- e) garantirà, su richiesta, la presenza di proprio personale presso la sede del Comune.

Il Comune si impegna a:

- a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- b) rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico;
- d) a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune.

Sono a carico del broker tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio oggetto del contratto.

Art. 8 – DIVIETI

Al Broker è espressamente vietato di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente, di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune senza un preventivo esplicito consenso.

Non è ammesso il subappalto.

È fatto, altresì, divieto all'affidatario di sospendere di propria iniziativa il servizio, anche qualora siano in corso controversie con il Comune. La sospensione del servizio per decisione unilaterale, anche solo per 5 giorni lavorativi, costituisce inadempienza contrattuale tale da giustificare la risoluzione del contratto.

Art. 9 - REFERENTE DEL BROKER

Il Broker si impegna, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo. Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Art. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA

Il Broker dovrà essere provvisto, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui all'art. 110, comma 3 del D.lgs 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla Società, dalla persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge

Art. 11 – PREROGATIVE DEL COMUNE

Restano di esclusiva competenza del Comune:

1. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;

2. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
3. l'adozione degli atti amministrativi e l'approvazione dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto delle coperture assicurative di cui il Comune stesso necessita;
4. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

Art. 12 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune:

1. si riserva il diritto di controllare con personale proprio (o incaricato) l'esecuzione del servizio ed avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento;
2. per eventuali osservazioni o rilievi verbali o scritti si rivolgerà al responsabile della direzione e del coordinamento e/o al funzionario referente, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio del servizio.

Art. 13 – PAGAMENTI DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi assicurativi, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente tramite il Broker, il quale si impegna ed obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto del Comune, nei termini e con le modalità convenuti con la Compagnia stessa al fine di garantire l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa. Il Broker dovrà inviare all'Ente gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate. Il pagamento del premio effettuato al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso, il pagamento pertanto, avrà valore liberatorio per il Comune.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, l'ordinativo di pagamento fatto a favore del Broker, sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

Art. 14 – POLIZZA ASSICURATIVA

Il Broker dovrà essere provvisto, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui all'art. 110, comma 3 del D.lgs 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla Società, dalla persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

Art. 15 – SPESE ED ONERI ACCESSORI

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese, oneri, contributi previsti per la gestione del contratto, le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto.

Art. 16 – AVVIO DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario si impegna ad iniziare entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione del servizio. Entro lo stesso termine tra il Comune e l'affidatario dovrà essere concordato un programma dettagliato di lavoro. In caso di ritardo, il Comune avrà diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. per inadempimento dell'affidatario, che nulla potrà pretendere.

Art. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, è fatto assoluto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

ART. 18 - PERSONALE

Il Broker dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nel servizio affidato condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed

integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

Il Broker si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano il Broker anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Il Broker ha l'obbligo di adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli addetti e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni. In materia di sicurezza l'Appaltatore dovrà uniformarsi a quanto previsto dal D.lgs. del 9/04/2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, da tutte le norme antinfortunistiche nazionali o locali in vigore al momento dell'esecuzione del servizio.

La mancata osservanza di quanto sopra costituisce inadempienza contrattuale.

Il Broker, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R., che l'Amministrazione ha l'obbligo di trasmettere al Broker stesso. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013, sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È motivo di risoluzione espressa l'accertata perdita dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, che devono permanere per tutta la durata contrattuale, salva e impregiudicata l'applicazione dell'articolo 76, del D.P.R. n.445/2000.

Il servizio cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 209/2005. Il servizio, altresì, cesserà in caso di scioglimento o liquidazione coatta, o concordato preventivo della Società di Brokeraggio, ovvero nel caso sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, salvo il diritto per l'Amministrazione all'eventuale richiesta di risarcimento danni.

Il Comune si riserva di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile quando, dopo aver richiamato formalmente il Broker, con comunicazione trasmessa tramite PEC, all'osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, quest'ultimo, per almeno 3 volte, non vi abbia ottemperato nel termine assegnatogli.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, trasmessa tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 12, verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo. È fatto comunque salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 20 – PENALI PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE

In caso di violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel contratto d'appalto, nel presente capitolato speciale e nell'offerta tecnica del Broker, il Comune provvederà a formulare contestazione scritta con diffida ad adempiere, tramite PEC, assegnando al Broker un termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte.

Nel caso in cui tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del Broker, verranno applicate le seguenti penalità:

1. ritardi e inadempimenti nell'esecuzione delle attività previste in contratto, in capitolato e nell'offerta tecnica formulata dal Broker: € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito con la comunicazione dell'Ente;
2. ritardi nei tempi di risposta alle richieste dell'Ente: € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito con la comunicazione dell'Ente;
3. ritardi nella segnalazione preventiva del termine di scadenza per il pagamento dei premi assicurativi dovuti:

€ 100,00 per ogni giorno di ritardo a partire da 15 giorni consecutivi antecedenti la scadenza del termine di pagamento dei premi;

4. ritardi nell'apertura delle posizioni di sinistro nei confronti delle Compagnie assicuratrici e/o dell'inoltro delle comunicazioni e delle informative alle controparti: 50,00 per ogni giorno di ritardo a partire da 5 giorni dalla ricezione della denuncia;

Le penali saranno applicate a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, fatta salva la richiesta di risarcimento integrale dell'eventuale danno arrecato.

L'Amministrazione si riserva a seguito dell'erogazione di tre penali, di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile

Art. 21 – DIVIETO DI SUB APPALTO

È vietato il sub appalto del servizio in argomento.

Art. 22 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e s.m.i.

Il Broker si impegna:

- a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione relativamente ai conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione della presente gara;
- a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione.

Art. 23 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il Broker ha l'obbligo di comunicare al Comune ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, ferma restando la facoltà del Comune di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che la società possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del Comune stesso.

Art. 24 - DUVRI

Allo stato attuale si ritiene non necessaria la predisposizione del documento per rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 in quanto non è prevista interferenza tra personale del committente e quello del concessionario. Pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è pari a 0. L'Ente concedente si riserva di aggiornarlo in caso se ne ravvisi la necessità.

Art. 25 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al Regolamento UE n. 679/2016. Ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

Art. 26– CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente capitolato, nonché del contratto, che non trovino soluzione in via bonaria, sarà competente il Foro di Sassari.

Art. 27 – RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente capitolato speciale si fa espresso rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia di appalti, nonché al D.lgs. 209/2005 ed altre norme applicabili in materia.